

bossoletti cimarelli pellegrini associati

società tra professionisti multidisciplinare a r.l.
sede legale via abbagnano 3, 60019 senigallia an
registro imprese di ancona - c.f e p.iva 02237590423
iscritta nella sezione speciale società tra professionisti
rea an 171677 | capitale sociale € 142.000,00 i.v.
bcpassociati@pec.it | www.bcpassociati.it

Area Consulenza del Lavoro e Gestione Risorse Umane

Rag. Giancarlo Bossoletti
Dott.ssa Susanna De Astis
Dott. Lorenzo Lenci
Dott. Emanuele Tarsi
Dott.ssa Silvia Morelli

Alle Ditte Clienti

loro sedi

Circolare

Oggetto: Legge 17 Luglio 2020 n. 77 di conversione del D.L. 19 maggio 2020 m. 34 (cd. Decreto Rilancio) - nuove disposizioni sui contratti a termine, di somministrazione di lavoro e di apprendistato di I e di III livello.

1) Introduzione.

La conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio), per opera della legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata in G.U. il 18 luglio 2020, ha introdotto fra le altre cose, ulteriori disposizioni riguardanti i contratti a termine, di somministrazione di lavoro e di apprendistato di I e di III livello. Di seguito una rapida sintesi delle novità previste.

2) Contratto a tempo determinato.

Il co. 1-bis dell'art. 93 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, inserito dalla legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77, stabilisce che **il termine dei contratti a tempo determinato è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Ne deriva che la proroga di legge, per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività, introdotta dal nuovo co. 1-bis, **opera automaticamente senza che sia necessario indicare la "causale".**

Il concetto di fondo della norma, appare chiaro: se ad esempio un lavoratore a tempo determinato è stato messo in cassa integrazione per un mese, la scadenza del suo contratto slitta per un periodo di uguale durata.

Sembra inoltre altrettanto chiaro che questo effetto si verifica in automatico, senza alcuno spazio discrezionale di scelta per il datore di lavoro.

Si ritiene che la proroga in discorso non si applichi ai contratti a tempo determinato già cessati per sopraggiunta scadenza del termine prima del 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della Legge in commento

Tale “proroga” di legge tuttavia, determinando un allungamento della durata complessiva del contratto, fa sorgere non poche perplessità. A titolo di esempio, si consideri quanto di seguito:

- a) se il contratto supera i 6 mesi, “scatta” il diritto di precedenza?
- b) se il contratto supera i 12/24 mesi, si converte a tempo indeterminato?
- c) se in futuro si riassume lo stesso dipendente, lo stop and go dovrà tener conto anche della durata maggiorata del primo contratto in virtù della proroga di legge?
- d) se il contratto supera i 6 mesi, esso rileva ai fini del collocamento obbligatorio?

Dai primi commenti alla norma, sembra evincersi che la risposta da dare ai predetti quesiti debba sempre essere negativa. Del resto, la cd. “proroga” in esame è “forzata”, e non dipende quindi dalla volontà del datore.

3) Contratto di somministrazione a tempo determinato.

Il co. 1-bis dell’art. 93 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, inserito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce altresì che **il termine dei contratti a tempo determinato in regime di somministrazione è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Ne deriva che la proroga di legge, per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività, introdotta

dal nuovo co. 1-bis, opera anche in questo caso automaticamente, senza che sia necessario indicare la “causale”.

4) Contratto di Apprendistato di I e III livello.

Il sopra citato co. 1-bis, prevede inoltre che **il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli:**

- 43 (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore); e

- 45 (apprendistato di alta formazione);

del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ne deriva che la proroga di legge, per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività, opera anche per queste ipotesi automaticamente, salvo diversa concorde volontà delle parti, le quali potrebbero comunque addivenire alla risoluzione consensuale del rapporto.

* * * * *

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

Senigallia, lì 23 luglio 2020

Cordiali saluti.